



**NOTA ORIENTATIVA SULLE DOMANDE D'ASILO
RIGUARDANTI
LA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE**

**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
Sezione Politiche di Protezione e Consulenza Legale
Divisione Servizi di Protezione Internazionale
Ginevra**

Maggio 2009

Nota

Le Note Orientative dell'UNHCR su temi di carattere legale e/o procedurale sono emesse dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in conformità con il proprio mandato così come contenuto nello *Statuto dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati* del 1950, e con le responsabilità definite nell'art. 35 della *Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati* del 1951 nonché nell'art. II del suo *Protocollo* del 1967. Tali Note sono elaborate in risposta a questioni giuridiche od operative che emergono in materia di rifugiati e sono intese a fornire indicazioni sull'interpretazione o sull'applicazione delle leggi e degli standard applicabili.

Per le questioni che riguardano la determinazione dello status di rifugiato, le Note Orientative dovrebbero essere lette in connessione con le pertinenti Linee Guida sulla Protezione Internazionale. Quelle di rilevanza specifica per la presente Nota sono elencate di seguito. Esse forniscono importanti informazioni complementari.

- Linee Guida sulla Protezione Internazionale N. 1: Persecuzione correlata al genere nel contesto dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati, 7 maggio 2002, (HCR/GIP/02/01);
- Linee Guida sulla Protezione Internazionale N. 2: "Appartenenza a un determinato gruppo sociale" nel contesto dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati, 7 maggio 2002, (HCR/GIP/02/02);
- Linee Guida sulla Protezione Internazionale N. 3: Cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1C(5) e (6) della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati del 1951 (clausole di 'Cessate circostanze'), 10 febbraio 2003, (HCR/GIP/03/03); e
- Linee Guida sulla Protezione Internazionale N. 4: Alternativa di fuga o trasferimento interni nel contesto dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati, 23 luglio 2003, (HCR/GIP/03/04).

Le Note Orientative sono emesse come documenti pubblici e sono disponibili sul sito dell'UNHCR, Refworld (<http://www.refworld.org>). Qualsiasi quesito relativo a questa o a ogni altra Nota può essere indirizzato alla Sezione Politiche di Protezione e Consulenza Legale (PPLAS) della Divisione Servizi di Protezione Internazionale, UNHCR, Ginevra.

Indice

I.	INTRODUZIONE	4
II.	FORME E CONSEGUENZE DELLA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE	4
III.	ANALISI SOSTANZIALE	5
	A. FONDATO TIMORE DI PERSECUZIONE	5
	(i) <i>Forme specifiche di persecuzione su minori</i>	7
	(ii) <i>Una forma protratta di danno</i>	8
	(iii) <i>Agenti di persecuzione</i>	9
	(iv) <i>Disponibilità della protezione dello Stato</i>	10
	B. FATTISPECIE PREVISTE DALLA CONVENZIONE	11
	C. ALTERNATIVA DI FUGA O TRASFERIMENTO INTERNI	13
IV.	ASPETTI PROCEDURALI	14
V.	CONCLUSIONI	15

I. INTRODUZIONE

1. La presente Nota fornisce indicazioni sul trattamento delle domande di status di rifugiato correlate con la mutilazione genitale femminile (FGM)¹. La Nota si basa sugli sviluppi della giurisprudenza riguardante tali domande e afferma che una ragazza o una donna che chiede asilo poiché è stata obbligata a sottoporsi, o è probabile che sarà soggetta, a FGM può avere titolo allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati del 1951. In determinate circostanze, anche un genitore può affermare un fondato timore di persecuzione nell'ambito della definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951, in connessione con l'esposizione della figlia al rischio di FGM.

II. FORME E CONSEGUENZE DELLA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE

2. La nozione di FGM comprende tutte quelle pratiche che prevedono la parziale o totale rimozione dei genitali femminili esterni, o altre lesioni agli organi genitali femminili, compiute per ragioni tradizionali, culturali o religiose. In altre parole, la procedura avviene per ragioni non mediche.

3. Sebbene i metodi di attuazione della FGM varino da paese a paese e da un gruppo culturale, etnico o religioso a un altro, le pratiche sono generalmente classificate in quattro tipologie principali. In particolare²:

- (i) Rimozione parziale o totale del clitoride e/o del prepuzio clitorideo (clitoridectomia);
- (ii) Rimozione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o senza escissione delle grandi labbra (escissione);
- (iii) Restringimento dell'orifizio vaginale tramite la creazione di una copertura realizzata attraverso il taglio e l'apposizione delle piccole labbra e/o delle grandi labbra, con o senza escissione del clitoride (infibulazione); e
- (iv) tutte le altre pratiche dannose per i genitali femminili effettuate per scopi non medici, ad esempio foratura, perforazione, incisione, abrasione e cauterizzazione.

4. Tutte le forme di FGM sono considerate dannose, sebbene le conseguenze tendano a essere più gravi quanto più la pratica è estesa. Anche altri fattori, come l'età e la situazione sociale, possono avere un impatto sulla gravità delle conseguenze. La FGM viene effettuata perlopiù su ragazze con meno di 15 anni, ma occasionalmente anche su donne adulte e sposate. La pratica è spesso realizzata con strumenti rudimentali e senza anestesia mentre la ragazza o la donna viene tenuta ferma.

5. Quasi tutte coloro che sono sottoposte a FGM provano estremo dolore e hanno emorragia. Tra le altre complicazioni per la salute si possono elencare choc, traumi psicologici, infezioni, ritenzione urinaria, danni all'uretra e all'ano e persino la morte. La "medicalizzazione" della FGM, secondo cui la procedura viene eseguita da professionisti medici specializzati piuttosto che da praticanti tradizionali, non la rende necessariamente meno grave. Sebbene in determinate circostanze alcune conseguenze immediate potrebbero essere mitigate, non vi è evidenza del fatto

¹ Per una panoramica sulla FGM con particolare riferimento ai diritti umani, si veda *Eliminating Female Genital Mutilation. An interagency statement*, febbraio 2008, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c6aa6e2.html>, compreso il suo Allegato 2 sulla classificazione della mutilazione genitale femminile.

² Ibid.

che le complicazioni ostetriche o di altro genere di lungo termine associate alla pratica siano evitate o ridotte in maniera significativa³.

6. Le conseguenze della FGM non cessano con la pratica iniziale. La ragazza o la donna è permanentemente mutilata e può soffrire altre gravi conseguenze fisiche e mentali di lungo periodo⁴. Più avanti nel corso della vita, potrebbe essere costretta a sottoporsi a infibulazione, defibulazione e reinfibulazione, ad esempio subito dopo il matrimonio o la nascita di un figlio⁵. Una ragazza o donna sottoposta inizialmente a una forma minore di FGM può successivamente essere sottoposta a una forma più grave di pratica. Le vittime di FGM devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto, tra i quali la possibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo la nascita. Vi sono studi secondo i quali questi rischi sono tanto più seri quanto più è estensivo il tipo di FGM⁶. Come osservato dal Relatore Speciale sulla Tortura:

“In base alla tipologia e alla gravità della pratica compiuta, le donne possono dover sopportare conseguenze di lungo periodo quali infezioni croniche, tumori, ascessi, cisti, infertilità, crescita eccessiva di cicatrici, maggior rischio di infezione HIV/AIDS, epatite e altre patologie ematiche, danni all’uretra risultanti in incontinenza urinaria, [fistola], ciclo mestruale doloroso, rapporti sessuali dolorosi e altre disfunzioni sessuali”⁷.

III. ANALISI SOSTANZIALE

A. FONDATA TIMORE DI PERSECUZIONE

7. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) considera la FGM una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione⁸. Il riconoscimento della FGM come forma di persecuzione è sostenuto, in prima istanza, dagli sviluppi dei diritti umani a livello internazionale e regionale⁹. Tutte le forme di FGM violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne¹⁰, tra cui il diritto alla non-

³ Ibid., pagg. 11-12. Si veda inoltre, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), *Female Genital Mutilation, Trends*, disponibile su <http://www.who.int/reproductive-health/fgm/trends.htm>.

⁴ *Interagency statement*, op. cit., Allegato 5: Health complications of female genital mutilation.

⁵ La “reinfibulazione” è una procedura mirata a “ricreare un’infibulazione generalmente dopo un parto nel quale era necessaria una defibulazione... se viene effettuata per creare un’apparenza virginale, è spesso necessario non solo chiudere ciò che è stato aperto ma anche realizzare ulteriori tagli per creare nuove estremità e una maggiore chiusura” ibid., pag. 26.

⁶ Ibid., pag. 11. Si veda inoltre, OMS “Management of pregnancy, childbirth and the postpartum period in the presence of female genital mutilation”, 2001, disponibile su http://www.who.int/gender/other_health/en/manageofpregnan.pdf, nel quale si rileva che la FGM può costituire un fattore che contribuisce o che causa il decesso al parto.

⁷ Consiglio dei Diritti Umani, *Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, 15 gennaio 2008, (A/HRC/7/3), disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c2c5452.html>, par. 51.

⁸ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 1: Gender-related persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, (HCR/GIP/02/01), disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html>, par. 9.

⁹ Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione Contro le Donne, *General Recommendation No. 14: Female circumcision*, 1990, (A/45/38), disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/453882a30.html>; Comitato Esecutivo UNHCR, *Conclusion on Refugee children and adolescents*, n. 84 (XLVIII), 1997, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c68c.html>, par. (a)(v). *Report of the Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences: Cultural practices in the family that are violent towards women*, 31 gennaio 2002, (E/CN.4/2002/83), disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d6ce3cc0.html>, parr. 12-20.

¹⁰ Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Contro le Donne, *General Recommendation No. 19: Violence against women*, 1992, (A/47/38), disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/453882a422.html>, parr. 6-9, 11; *Interagency statement*, op. cit., pagg. 8-10; Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979 (CEDAW), art. 5; Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) del 1989, artt. 19,

discriminazione¹¹, alla protezione dalla violenza fisica e mentale¹², ai più alti possibili standard sanitari¹³, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita¹⁴. La FGM inoltre costituisce tortura e trattamento crudele, inumano o degradante¹⁵, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati¹⁶, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani¹⁷ e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo¹⁸. Espellere o rinviare una ragazza o una donna in un paese nel quale sarebbe sottoposta a FGM potrebbe pertanto costituire una violazione dello Stato interessato dei suoi obblighi derivanti dai diritti umani internazionali. Molti Stati nei quali la FGM è praticata, tra i quali quelli con comunità di immigrati nei quali si verificano FGM, hanno varato leggi che proibiscono specificamente la FGM o applicano disposizioni generali dei loro codici penali con riferimento a lesioni o violenze intenzionali, aggressioni che causano grave danno, attentati all’integrità corporale e mentale o azioni violente che risultano in mutilazione o disabilità permanente¹⁹.

8. Dall’inizio degli anni ’90 un numero sempre maggiore di giurisdizioni ha riconosciuto, nelle proprie decisioni in materia d’asilo, la FGM come forma di persecuzione. In Francia, la Commissione Ricorsi dei Rifugiati ha accettato, in *Aminata Diop* (1991)²⁰, che la FGM può costituire persecuzione e che lo status di rifugiato può essere riconosciuto a una donna esposta a FGM contro la propria volontà, dove la FGM è ufficialmente prescritta, incoraggiata o tollerata. In *Farah v. Canada* (1994)²¹, il Consiglio per l’Immigrazione e i Rifugiati del Canada ha descritto la FGM come una “consuetudine straziante”, riconoscendola come forma di persecuzione. Il Consiglio per gli Appelli sull’Immigrazione degli Stati Uniti ha determinato, in *re Fauziya Kasinga* (1996)²², che il livello di danno nella FGM costituiva persecuzione. Il Tribunale Australiano per l’Esame dei

24(3); Protocollo alla Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui Diritti delle donne in Africa, 11 luglio 2003, art. 5.

¹¹ Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), art. 3; CEDAW, artt. 2, 5.

¹² CRC, art. 19; Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (DEVAW), 20 dicembre 1993, art. 2(a).

¹³ Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, art. 12; CRC, art. 24.

¹⁴ ICCPR, art. 6; CRC, art. 6.

¹⁵ ICCPR, art. 7; CRC, art. 37; Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, art. 3.

¹⁶ Comitato Contro la Tortura, *General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, 24 gennaio 2008, CAT/C/GC/2, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html>, par. 18; Comitato dei Diritti Umani (HRC), *General Comment No. 28: Article 3 (The equality of rights between men and women)*, 29 marzo 2000, (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10) disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45139c9b4.html>, par. 11.

¹⁷ *Report of the Special Rapporteur on torture*, op. cit., par. 50-55.

¹⁸ *Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden*, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/46a8763e2.html>.

¹⁹ Al marzo 2007, 30 paesi tra cui 18 nazioni africane, avevano in atto leggi anti-FGM. Si veda inoltre *Interagency statement*, op. cit., pag. 18; Centro per i Diritti Riproduttivi, *Fact Sheet, Female Genital Mutilation (FGM), Legal prohibitions worldwide*, disponibile su <http://reproductiverights.org/en/document/female-genital-mutilation-fgm-legal-prohibitions-worldwide>.

²⁰ *CRR 164078*, 18 settembre 1991, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7294.html>. Anche se questa domanda non ha avuto esito positivo su basi fattuali, da allora il principio è stato riaffermato in Francia, sostenendo lo status di rifugiato ad esempio in *Mlle Kinda*, *CRR*, 366892, 19 marzo 2001.

²¹ Decisione del 10 maggio 1994, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b70618.html>. Il Consiglio ha inoltre riscontrato che la FGM costituisce una grave violazione della sicurezza personale del richiedente, in riferimento all’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come anche diversi diritti specifici dei minori. Si veda inoltre *Annan v. Canada*, Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione, Divisione Processi della Corte Federale, 6 luglio 1995, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae2f.html>. La Corte definiva la FGM come una pratica “crudele e barbara” e alla richiedente è stato riconosciuto lo status. In Canada tale posizione è stata rafforzata da molte altre decisioni.

²² *N. 3278*, 13 giugno 1996, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47bb00782.html>. *Kasinga* è stata poi citata in una serie di ulteriori casi negli Stati Uniti, tra cui *Abankwah v. Immigration and Naturalization Service*, Corte USA degli Appelli per il Secondo Circuito, 9 luglio 1999. Disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b74b10.htm>. La Corte ha affermato che non è in discussione il fatto che la FGM implichi l’inflizione di “grave danno che costituisce persecuzione”.

Casi di Rifugiati ha deciso, in *RRT N97/19046* (1997)²³, che un fondato timore di FGM praticato dalla tribù della richiedente implicava persecuzione di genere. Nel Regno Unito, lo status di rifugiato in relazione a un fondato timore di FGM è stato sostenuto per la prima volta in *Yake* (2000)²⁴ e nell'importante caso di *Fornah (FC) (Appellant) v. SSHD (Respondent)* (2006)²⁵, la Camera dei Lord ha dichiarato che “è condiviso in quest'appello che la FGM costituisce un trattamento che assurgerebbe a persecuzione nell'ambito del significato della Convenzione”. La Camera dei Lord ha inoltre riscontrato che “è una questione di diritti umani, non solo a causa del trattamento ineguale di uomini e donne, ma anche perché la pratica costituirà inevitabilmente tortura o altro trattamento crudele, inumano o degradante”. Simili approcci sono stati adottati in altri paesi europei, tra cui Austria²⁶, Germania²⁷ e Belgio²⁸. Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo inoltre non è in discussione che sottoporre una donna a FGM costituisca maltrattamento contrario all'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani del 1950²⁹.

(i) *Forme specifiche di persecuzione su minori*

9. La FGM può essere considerata una forma di persecuzione specifica su minori poiché colpisce in maniera sproporzionata le bambine³⁰. Conformemente alla pratica affermata, al momento di esaminare una domanda d'asilo di un minore (quella, cioè, in cui il minore è il richiedente principale), è importante tenere a mente che le azioni o minacce che potrebbero non qualificarsi come persecuzione nel caso di un adulto, potrebbero invece esserlo per un minore³¹. Nella maggior parte dei casi, comunque, il danno potenziale o reale causato dalla FGM è così grave che deve essere considerato come persecuzione indipendentemente dall'età del richiedente.

10. Può accadere che una ragazza sia poco propensa o incapace di esprimere timore, contrariamente alle aspettative. Una ragazza molto giovane ad esempio potrebbe non essere consapevole o non comprendere appieno il danno che la FGM comporta. In determinate situazioni, le ragazze adolescenti potrebbero addirittura “non vedere l'ora” di sottoporsi alla pratica, poiché esso spesso rappresenta un momento nel quale ricevono attenzione e doni, in quanto al centro di un importante rituale³². Ciononostante il loro timore può essere considerato fondato poiché, oggettivamente, la FGM è chiaramente considerata una forma di persecuzione. In tali circostanze, è compito dei decisori effettuare una valutazione oggettiva del rischio affrontato dal minore, indipendentemente dall'assenza di un'espressione di timore³³. Quando tale timore è espresso da un

²³ 16 ottobre 1997.

²⁴ Tribunale dell'Immigrazione e degli Appelli, Appello n. 00TH00493, 19 gennaio 2000.

²⁵ Camera dei Lord del Regno Unito, (UKHL 46), 18 ottobre 2006, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4550a9502.html>.

²⁶ *GZ (cittadina camerunense)*, 220.268/0-X1/33/00, Consiglio Federale Austriaco per i Rifugiati, Senato Federale Indipendente sull'Asilo, 21 marzo 2002.

²⁷ Si veda ad esempio, *Refugee Protection in International Law: UNHCR's global consultations on international protection*, “Protected characteristics and social perceptions: an analysis of the meaning of ‘membership of a particular social group’”, Aleinikoff, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/470a33b30.html>, pagg. 283–284.

²⁸ *Jurisprudence n° 979-1239*, Consiglio del Contenzioso degli Stranieri, Belgio, 25 luglio 2007, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4874d5082.html>.

²⁹ Si veda nota 18.

³⁰ Comitato Esecutivo UNHCR, *Conclusion on Children at risk*, n. 107 (LVIII), 2007, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html>, par. (g)(viii).

³¹ *Ibid.* La Conclusione raccomanda anche che siano riconosciute le manifestazioni di persecuzione specifiche dei minori.

³² *Interagency statement*, si veda nota 1, pag. 6.

³³ UNHCR *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1° gennaio 1992, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>, parr. 40-42, 217.

genitore o da un adulto di riferimento per conto del minore, può ritenersi che il timore di persecuzione esista³⁴.

11. Laddove una famiglia chieda asilo sulla base del timore che una bambina della famiglia sarà sottoposta a FGM, di norma la bambina sarà la richiedente principale, anche se accompagnata dai suoi genitori. In tali casi, proprio come un minore può derivare lo status di rifugiato dal riconoscimento come rifugiato di un genitore, allo stesso modo a un genitore può, *mutatis mutandis*, essere riconosciuto uno status derivativo sulla base dello status di rifugiato di sua figlia³⁵. Anche in età molto giovane, la bambina può essere considerata la richiedente principale. In tali casi devono essere tenute in considerazione le capacità evolutive del minore e il genitore, adulto di riferimento o altra persona che rappresenta il minore dovrà assumere un ruolo più importante nel garantire che tutti gli aspetti rilevanti della domanda del minore siano esposti. Il genitore potrebbe comunque essere considerato il richiedente principale laddove si riscontri che egli o ella abbiano titolo a presentare una domanda propria. Tale fattispecie comprende quei casi in cui il genitore è costretto ad assistere al dolore e alla sofferenza della figlia³⁶ o rischia una persecuzione per essersi opposto alla pratica.

12. Anche quando i genitori si trovino nel paese d'asilo da un certo periodo di tempo, può sorgere un fondato timore per conto della figlia o a causa dell'opposizione degli stessi genitori alla FGM, a seguito della nascita di una figlia dopo la fuga. Il fatto che il richiedente non abbia dimostrato tale convincimento od opinione nel paese d'origine, e che non abbia agito in base a essa, non significa di per sé che il timore di persecuzione sia infondato, poiché fino a quel momento la questione potrebbe non essere sorta. La nascita di una figlia può, in tali circostanze, dare origine a una domanda *sur place*³⁷. Se si sostiene che l'opposizione o il timore di FGM sia un mero artificio atto a creare le basi per asserire un timore di persecuzione, si garantisce una valutazione formale della fondatezza del timore. Nell'eventualità in cui la domanda si riveli strumentale, ma il richiedente abbia comunque un fondato timore di persecuzione, è necessaria protezione internazionale.

(ii) *Una forma protratta di danno*

13. Le domande correlate alla FGM non riguardano soltanto richiedenti che affrontano un'imminente minaccia di essere sottoposte alla pratica, ma anche donne e ragazze che l'hanno già subita. Se è vero che in generale si assume che una persona che in passato ha vissuto una persecuzione avrà un fondato timore di futura persecuzione³⁸, è altrettanto vero che alcuni decisori hanno contestato tale nozione in domande legate alla FGM, fondandosi sulla premessa che la FGM sia un'azione che si verifica una volta sola, e che non possa essere ripetuta sulla stessa ragazza o donna.

³⁴ Ibid., par. 218.

³⁵ Ibid., par. 184. Si veda inoltre Comitato Esecutivo UNHCR, *Conclusion on the Protection of the Refugee's Family*, n. 88 (L), 1999, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c4340.html>, par. (b)(iii).

³⁶ *Yayeshwork Abay and Burhan Amare v. John Ashcroft, United States Attorney General and Immigration and Naturalization Service*, Corte d'Appello USA, Sesto Circuito, 19 maggio 2004, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/40b30ae14.html>. La Corte ha concluso, date le circostanze del caso, che "un ricercatore di fatti razionale dovrebbe essere costretto a riscontrare che il timore [della madre] di portare la figlia nella tana del leone della mutilazione genitale femminile in Etiopia ed essere costretta ad assistere al dolore e alla sofferenza della figlia sia fondato". Si veda inoltre *M. et Mme Sissoko*, CRR (SR), Commissione dei Ricorsi dei Rifugiati Francia, Decisioni nn. 361050 e 373077, 7 dicembre 2001.

³⁷ *UNHCR Handbook*, op. cit., parr. 94-96.

³⁸ Ibid., par. 45.

14. La natura permanente e irreversibile della FGM come descritta in precedenza, comunque, conferma l'affermazione secondo cui una donna o ragazza che sia già stata sottoposta alla pratica prima di aver chiesto asilo, possa ancora avere un fondato timore di una futura persecuzione. In base alle circostanze individuali del suo caso e della specifiche pratiche della sua comunità, ella potrebbe temere di essere sottoposta a un'altra forma di FGM e/o soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale. In altre parole non è necessario che la futura persecuzione temuta assuma una forma identica a quella vissuta in precedenza affinché essa possa essere collegata a una fattispecie prevista dalla Convenzione³⁹.

15. Inoltre, anche se la mutilazione è considerata un'esperienza unica e trascorsa, potrebbero anche esservi ragioni inoppugnabili derivanti da tale passata persecuzione per riconoscere alla richiedente lo status di rifugiato. Potrebbe essere questo il caso in cui la persecuzione patita sia considerata particolarmente atroce e la donna o ragazza stia ancora vivendo perduranti effetti traumatici o psicologici, che rendano intollerabile il rinvio nel paese d'origine⁴⁰.

(iii) *Agenti di persecuzione*

16. La FGM è perpetrata perlopiù da individui privati. Ciò, comunque, non preclude che sia stabilito un fondato timore di persecuzione se le autorità interessate non sono in grado o non intendono proteggere ragazze e donne dalla pratica⁴¹.

17. La decisione o la pressione ad eseguire la FGM su una donna o ragazza non è necessariamente guidata da progetti malevoli. Più probabilmente i genitori o l'intera comunità vedono la pratica come un sostegno a valori tradizionali, culturali, sociali o religiosi, senza immaginare di commettere una violazione dei diritti umani⁴². Non è comunque necessario che vi sia intento doloso o "punitivo" da parte dell'agente perché il danno in questione sia considerato come persecuzione⁴³. Anche quando la ragazza o donna interessata sembra superare il suo timore di danno e si sottopone con entusiasmo alla pratica, al fine di conformarsi a valori e norme della comunità⁴⁴, non dovrebbe necessariamente ritenersi che ella abbia preso una decisione informata, libera da coercizione.

18. In determinate situazioni, la FGM è eseguita da personale medico specializzato⁴⁵. Nell'attuare la pratica, essi potrebbero condividere motivazioni simili a quelle dei circoncisori

³⁹ *Matter of A-T, Respondent*, Deciso dal Procuratore Generale USA, 22 settembre 2008, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48d8a0df2.html>; *Khadija Ahmed Mohamed v. Alberto R. Gonzales, Attorney General*, Corte d'Appello USA, Nono Circuito, 10 marzo 2005, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/423811c04.html>. La Corte ha riscontrato che la FGM costituisce "persecuzione protratta e permanente".

⁴⁰ UNHCR *Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of refugee status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees ('ceased circumstances' clauses)*, HCR/GIP/03/03, 10 febbraio 2003, par. 20-21, disponibili su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3e50de6b4.html>. Si veda inoltre *CRDD A96-00453 et al*, Consiglio canadese per i rifugiati e l'immigrazione, 8 dicembre 1997, nel quale a una delle richiedenti che era già stata sottoposta a FGM è stato riconosciuto lo status di rifugiato *inter alia* a causa dell'atrocità della persecuzione sofferta e del trauma psicologico che un rinvio in tale società avrebbe comportato.

⁴¹ *UNHCR Handbook*, op.cit., par. 65. Si vedano inoltre i par. 19-21 di seguito.

⁴² Se la ragazza sarà a rischio di FGM dipenderà dall'atteggiamento dei suoi genitori, della famiglia allargata e della comunità. Dovrebbe inoltre essere rilevato che "gli auspici dei genitori, per quanto importanti, non sono decisivi", poiché anche genitori progressisti possono subire notevole pressione da parte dei membri della famiglia allargata e/o della comunità. Si veda *FM (FGM) Sudan v. Secretary of State for the Home Department*, CG [2007] UKAIT00060, UK AIT, 27 giugno 2007, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/468269412.html>, par. 140.

⁴³ Si veda, ad esempio, *Kasinga v. US*, nota 22, pag. 365.

⁴⁴ *Interagency statement*, si veda nota 1, pag. 6.

⁴⁵ Per informazioni sugli Stati nei quali viene effettuata la FGM da professionisti sanitari (in cliniche pubbliche o private), si veda *Interagency statement*, ibid., pag. 12; e *Female genital mutilation/cutting: Data and trends (FGM/C: Data and trends)*, Population Reference Bureau, 2008, disponibile su <http://www.prb.org/pdf08/fgm-wallchart.pdf>.

tradizionali, come il senso di dovere verso la cultura della comunità, o per guadagno economico⁴⁶. La FGM compiuta da personale medico specializzato è purtuttavia una violazione dei diritti umani degli individui che vi si sottopongono, ed è senza dubbio contraria al fondamentale principio etico medico di “non procurare danno”⁴⁷. Nel caso in cui la procedura sia effettuata in strutture gestite dal governo e dal suo personale medico, lo stesso Stato potrebbe essere considerato come l’agente di persecuzione. Come rilevato dal Relatore Speciale sulla Tortura:

“... la medicalizzazione [della FGM] non rende in alcun modo la pratica più accettabile ... [l]addove ospedali pubblici offrano questo ‘servizio’, esso costituisce tortura o maltrattamento”⁴⁸.

(iv) *Disponibilità della protezione dello Stato*

19. La disponibilità della protezione da parte dello Stato può essere valutata rispetto agli standard offerti dai diritti umani a livello internazionale e regionale. Sebbene gli Stati non abbiano il dovere di eliminare *tutti* i rischi di danno, essi sono obbligati a intraprendere efficaci e appropriate misure per eliminare la FGM⁴⁹. Tali obblighi includono la proibizione attraverso la legislazione, corredata da sanzioni, di tutte le forme di FGM, a ogni livello di governo, comprese le strutture sanitarie⁵⁰. Non solo gli Stati devono garantire che i perpetratori siano debitamente perseguiti e sanzionati⁵¹, ma ad essi è anche richiesto di svolgere opera di sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica contro la FGM, in particolare nelle comunità in cui la pratica rimane diffusa. Tali obblighi riguardano anche gli Stati con comunità di immigrati nelle quali la FGM è praticata⁵². La consuetudine, la tradizione o considerazioni religiose non dovrebbero essere invocate dagli Stati per eludere i propri obblighi riguardo all’eliminazione della FGM⁵³.

20. I dati a disposizione mostrano come sebbene diversi Stati abbiano intrapreso misure per eliminare la pratica, essa tuttavia persiste in molte aree⁵⁴. Nel mondo sono pochissimi i perpetratori assicurati alla giustizia. Ciò si spiega in parte col fatto che la FGM è profondamente radicata nelle norme socio-culturali ed è spesso sostenuta da leader tradizionali e religiosi, circoncisori e anziani, che esercitano potere e autorità al livello locale, tutti operanti in maniera relativamente indipendente su questioni relative a tradizione e cultura. Per diverse ragioni, le autorità dello Stato potrebbero non volere o non essere in grado di interferire con tali consuetudini e pratiche tradizionali, così profondamente radicate e ampiamente seguite. Pertanto, mentre dal punto di vista giuridico la FGM

⁴⁶ Dichiarazione interagenzie, op. cit., pag. 12.

⁴⁷ Associazione Medica Mondiale 1964, *Declaration of Helsinki, Ethical principles for medical research involving human subjects*, (ultima edizione, ottobre 2008) disponibile su <http://www.wma.net/e/policy/b3.htm>, par. 3-4. L’Associazione ha inoltre esortato i suoi membri nell’ambito della sua *Resolution on Access of women and children to health care and the role of women in the medical profession*, adottata nel novembre 1997, ed emendata nell’ottobre 2008, a “condannare categoricamente le violazioni dei diritti umani fondamentali delle donne e dei minori, tra cui le violazioni derivanti da pratiche sociali, religiose e culturali”.

⁴⁸ *Report by Special Rapporteur on Torture*, si veda nota 7, par. 53; Protocollo alla Carta Africana, si veda nota 10, art. 5(b). Si veda inoltre, HRC, *CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)*, 10 marzo 1992, par. 8, 13, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fb0.html>.

⁴⁹ CEDAW *General Recommendation No. 14*, si veda nota 9.

⁵⁰ Protocollo alla Carta Africana, op. cit., art. 5 (b); *Report of the Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences on the due diligence standard as a tool for the elimination of violence against women*, 20 gennaio 2006, (E/CN.4/2006/61), disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377afb0.html>, par. 89-93.

⁵¹ DEVAW, si veda nota 12, art. 4(c).

⁵² Si vedano inoltre le osservazioni dei vari paesi realizzate dagli Organi di monitoraggio sui trattati, disponibili su <http://www.universalhumanrightsindex.org/en/index.html>.

⁵³ DEVAW, op. cit., art. 4.

⁵⁴ Per una panoramica dei tassi di prevalenza negli Stati e delle leggi nazionali sulla FGM, si veda *FGM/C: Data and trends*, si veda nota 45.

può essere indicata come un reato, nella pratica essa non viene trattata come tale, col risultato che vi è scarsa o nessuna applicazione della legge alla porvi termine⁵⁵.

21. Una proibizione formale della FGM da parte della legge non è pertanto sufficiente a concludere che la protezione dello Stato sia disponibile. Lo status di rifugiato può, e dovrebbe, essere riconosciuto laddove lo Stato manchi di imporre sanzioni penali o di accusare i perpetratori⁵⁶. L'UNHCR ha sottolineato nelle sue Linee Guida sulla Persecuzione di Genere che: "anche se un particolare stato potrebbe aver proibito una pratica persecutoria [FGM], quello Stato potrebbe ciononostante continuare a condonare o tollerare la pratica, o potrebbe non essere in grado di porvi termine in maniera efficace. In tali casi, la pratica continuerebbe a costituire persecuzione"⁵⁷. Perché la protezione sia considerata disponibile, gli Stati devono mostrare sforzi attivi e autentici atti a eliminare la FGM, tra cui appropriate attività di prevenzione nonché sistematici ed effettivi (e non solo minacciati) procedimenti e sanzioni per i reati correlati alla FGM. Tra i fattori che indicano un'assenza di protezione si possono citare la mancanza di un'efficace protezione legislativa, la mancanza del controllo universale da parte dello Stato e la pervasiva influenza di pratiche consuetudinarie⁵⁸.

B. FATTISPECIE PREVISTE DALLA CONVENZIONE

22. Un fondato timore di essere perseguitati deve essere collegato a una o più delle fattispecie contemplate nella Convenzione, cioè, "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche"⁵⁹. È ormai ampiamente riconosciuto da parte degli Stati che il timore di una ragazza o di una donna di essere sottoposta a FGM può avere luogo per ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica o religione⁶⁰. La FGM viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità⁶¹. La pratica spesso fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società⁶².

23. L'UNHCR definisce un **determinato gruppo sociale** un "un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona"⁶³. Le richiedenti titolari di domande correlate alla FGM risponderanno di frequente a uno di questi requisiti. Inoltre la loro richiesta di non essere sottoposte ad alterazioni fisiche può essere considerata così integrante della loro dignità umana da diventare fondamentale per l'esercizio dei loro diritti umani.

⁵⁵ *Interagency statement*, op. cit., pagg. 5-7.

⁵⁶ *GZ (Cittadino camerunense)*, 220.268/0-X1/33/00, si veda nota 26.

⁵⁷ *UNHCR Guidelines on Gender-related persecution*, si veda nota 8, par. 11.

⁵⁸ Si veda ad esempio, *FB (Lone Women – PSG – Internal Relocation – AA (Uganda) Considered) Sierra Leone v. SSHD*, Tribunale del Regno Unito per l'asilo e l'immigrazione, 27 novembre 2008, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4934f35a2.html>, par. 69.

⁵⁹ Convenzione del 1951, art. 1A(2).

⁶⁰ Per una breve panoramica sugli sviluppi giurisprudenziali, si veda UNHCR, *Zainab Esther Fornah v. and UNHCR, Case for the Intervener*, 14 giugno 2006, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45631a0f4.html>, par. 18.

⁶¹ *Report by the Special Rapporteur on Violence against women, cultural practices in the family that are violent towards women*, si veda nota 9, par. 14; *Interagency statement*, op. cit., pag. 10. Si veda inoltre *Kasinga v. US*, si veda nota 22, pagg. 366-367.

⁶² Si veda ad esempio, *Fornah v. UK*, nota 25. La Corte ha riscontrato che la FGM è un'estrema espressione della discriminazione alla quale in Sierra Leone erano soggette tutte le donne, par. 31.

⁶³ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a particular social group" within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/02, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html>, par. 11.

24. Possono essere identificati gruppi sociali sia più ampi che più specifici, ad esempio, “giovani ragazze” o “donne” (definizione estensiva) oppure “ragazze appartenenti a gruppi etnici che praticano la mutilazione genitale femminile” (definizione restrittiva)⁶⁴. Come nel caso di altre fattispecie previste nella Convenzione, le dimensioni di un gruppo sociale sono irrilevanti. Anche se il gruppo è numeroso - l'intera popolazione femminile all'interno di una determinata fascia di età, o tutte le donne che appartengono a una particolare tribù - le sue dimensioni non possono giustificare il rifiuto di estendere la protezione internazionale dove sia altrimenti appropriato⁶⁵.

25. È inoltre possibile che donne e ragazze che si oppongono alla FGM siano viste come oppositrici della persecuzione a causa della loro **opinione politica**⁶⁶. Esse possono essere considerate dai leader locali e altri sostenitori della pratica come detentrici di opinioni critiche delle loro politiche, tradizioni e metodi. La concezione che la sfida alle prevalenti regole di genere può avere carattere politico ha ottenuto una certa attenzione sia nel diritto giurisprudenziale che nei commenti accademici⁶⁷. L'UNHCR, da parte sua, ha rilevato che l'opinione politica dovrebbe essere intesa nel senso ampio che racchiude “ogni opinione su qualsiasi questione nella quale possano essere coinvolti l'apparato dello Stato, il governo, la società o le politiche attuate. Ciò può includere un'opinione riguardante le regole di genere”⁶⁸.

26. È inoltre importante tenere a mente che la cultura e le tradizioni non sono apolitiche, ma spesso interagiscono con relazioni di potere e influenzano le circostanze economiche e sociali⁶⁹. La FGM è stata descritta come una “manifestazione di ineguaglianza di genere che è profondamente radicata nelle strutture sociali, economiche e politiche” e che “rappresenta il controllo della società sulle donne”⁷⁰. In tale contesto un'opposizione alla FGM potrebbe essere considerata come equivalente a una richiesta di libertà dall'oppressione e per una maggiore indipendenza delle donne, minacciando pertanto la struttura di base dalla quale scaturisce il potere politico. Come espresso dall'Autorità neozelandese per l'Appello allo Status di Rifugiato:

“La fattispecie dell'opinione politica dev'essere orientata a riflettere la realtà delle esperienze delle donne e il modo in cui il genere si forma nello specifico contesto geografico, storico, politico e socio-culturale del paese d'origine. Nel particolare contesto,

⁶⁴ Nel caso di *Kasinga v. US*, si veda nota 22, il gruppo era “giovani donne della tribù Tchamba-Kunsuntu che non sono state sottoposte, e si sono opposte, alla FGM così come praticata dalla tribù”, mentre ad esempio in *MAI-00356* (Guinea, 2001), Canada, Divisione determinazione dello status dei rifugiati ai sensi della Convenzione, il gruppo identificato era semplicemente quello delle “donne”.

⁶⁵ UNHCR, *Guidelines on “Membership of a particular social group”*, op. cit., parr. 18-19; *Islam (A.P.) v. SSHD; R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.)*, Camera dei Lord del Regno Unito, 25 marzo 1999, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dec8abe4.html>; *Khadija Mohammed v. Alberto R. Gonzales*, si veda nota 39, che ha evidenziato che “il fatto che la persecuzione sia diffusa non altera il normale approccio alla determinazione dello status di rifugiato o rende una determinata domanda d'asilo meno ineccepibile [...] né ciò avviene con l'accettazione culturale”, pag. 3080. Si veda inoltre la presentazione dell'UNHCR nel caso di *Zainab Esther Fornah v. SSHD and the United Nations High Commissioner for Refugees*, UK, 14 giugno 2006, si veda nota 60, che ha rilevato “[s]i tratta di un gruppo numeroso, ma le dimensioni del gruppo non costituiscono un impedimento. Non tutti i membri del gruppo sono a rischio di persecuzione, ma anche questo non rappresenta un ostacolo”.

⁶⁶ UNHCR, *Handbook for the Protection of women and girls*, gennaio 2008, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47cfc2962.html>, cap. 4.2.6.

⁶⁷ Si veda ad esempio, Guy S. Goodwin-Gill e Jane Mc Adam, *The Refugee in International Law*, 3^a edizione, 2007, pag. 87; *Matter of M-K*, Dipartimento USA per la Giustizia, Executive Office for Immigration Review, 9 agosto 1995; *V97/06156*, Australia RRT, 3 novembre 1997.

⁶⁸ UNHCR, *Guidelines on Gender-related persecution*, si veda nota 8, par. 32.

⁶⁹ Si veda ad esempio Consiglio dei Diritti Umani, *Report of the Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences on intersections between culture and violence against women*, 17 gennaio 2007, A/HRC/4/34, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/461e2c602.html>, parr. 20, 62.

⁷⁰ *Interagency statement*, op. cit., pag. 6.

la effettiva o tacita asserzione di una donna al suo diritto all'autonomia e al diritto al controllo della propria vita potrebbe essere visto come una sfida all'inequale distribuzione del potere nella sua società e alle strutture sui cui tale disegualianza si regge. A nostro avviso tale situazione può propriamente caratterizzarsi come 'politica'".⁷¹

27. Le domande legate alla FGM possono inoltre essere analizzate nell'ambito della fattispecie della Convenzione della **religione**. La FGM può riscontrarsi tra le comunità cristiana, ebraica e musulmana, ma nessuno dei testi sacri di tali religioni prescrive la pratica, che è precedente sia al Cristianesimo che all'Islam. Alcune società tuttavia giustificano la sua prosecuzione sulla base di obblighi morali o religiosi. Alcuni leader religiosi possono ad esempio considerarla come un atto religioso o sostengono che la pratica sia radicata nella dottrina religiosa⁷². Laddove una donna o una ragazza non si comporti, o sia percepita come non comportarsi conformemente con l'interpretazione di una determinata religione, in modo da rifiutarsi di sottoporsi a FGM o di far effettuare la FGM sulle sue figlie, ella potrebbe avere un fondato timore di essere perseguitata per ragioni di religione⁷³.

C. ALTERNATIVA DI FUGA O TRASFERIMENTO INTERNI

28. Nel determinare se sussista un'alternativa di fuga o trasferimento interni nei casi che coinvolgono FGM, è necessario determinare se una simile alternativa sia rilevante e ragionevole⁷⁴. Laddove la richiedente provenga da un paese con una universale (o quasi universale) pratica di FGM, la fuga interna normalmente non è considerata un'alternativa rilevante. Come altre forme di persecuzione basate sul genere, la FGM è tipicamente perpetrata da agenti privati. La mancanza di efficace protezione da parte dello Stato in una parte del paese è l'indicazione che lo Stato non sarà in grado o propenso a proteggere la ragazza o la donna in qualsiasi altra parte del paese⁷⁵.

29. Nelle domande correlate alla FGM la fuga interna è stata considerata dai decisori soprattutto nel caso di paesi dove la FGM non costituisce una pratica generale o dove è meno diffusa. Se la donna o la ragazza dovesse trasferirsi, ad esempio, da un'area rurale a un'area urbana, dovrebbero comunque essere attentamente esaminati i rischi di protezione nel luogo di trasferimento, tra cui il potenziale raggiungimento da parte degli agenti di persecuzione. Anche in paesi dove la FGM è considerata reato, non può assumersi che la richiedente sarà protetta dalle autorità, poiché la legge potrebbe non essere applicata o non applicata in maniera coerente in tutte le aree. Come affermato nelle Linee Guida dell'UNHCR sull'Alternativa di Fuga o Trasferimento Interni:

“Le leggi e i meccanismi perchè il richiedente ottenga protezione da parte dello Stato possono riflettere la volontà dello Stato, ma, a meno che ad essi non sia data applicazione nella pratica, essi non sono di per sé indicativi della disponibilità della protezione”.⁷⁶

30. Il trasferimento inoltre non è rilevante se la richiedente in una nuova località sarebbe nuovamente esposta al rischio di essere perseguitata, nella forma originaria o in qualsiasi nuova forma di persecuzione o grave danno. È importante considerare che, a causa della sua età, del

⁷¹ *Refugee Appeal No. 76044*, Nuova Zelanda, Autorità per gli Appelli sullo Status di Rifugiato, 11 settembre 2008, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48d8a5832.html>, parr. 82, 84.

⁷² *Interagency statement*, op. cit., pag. 7.

⁷³ Si veda ad esempio *Annan v. Canada*, nota 21.

⁷⁴ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4: Internal flight or relocation alternative within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/03/04, 2003, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html>.

⁷⁵ *Ibid.*, par. 15.

⁷⁶ *Ibid.* Si veda inoltre la sezione A (iv) del presente documento sulla Disponibilità della Protezione dello Stato, parr. 19-21.

genere e di altri fattori, la richiedente può affrontare discriminazione di vari tipi, ed essere ad accresciuto rischio di abuso, violenza e privazione di altri diritti umani fondamentali⁷⁷.

31. Qualsiasi trasferimento proposto dev'essere inoltre ragionevole e consentire alla richiedente di condurre una vita relativamente normale, senza eccessive difficoltà. Tra i fattori di valutazione si elencano le sue personali circostanze, qualsiasi passata persecuzione, sicurezza e incolumità, rispetto dei diritti umani e possibilità di sostentamento⁷⁸. In particolare dev'essere attribuito il giusto peso alla sua età, alla capacità di affrontare le difficoltà, alle condizioni di salute fisica e mentale, così come alla situazione socio-economica della sua famiglia. Il trasferimento non sarà di norma ragionevole se la richiedente verrebbe a trovarsi senza sostegno familiare (come può assumersi nei casi in cui la minaccia di FGM emana dai membri della sua famiglia immediata), e/o se ella è molto giovane. Come rilevato dal Tribunale del Regno Unito per l'Asilo e l'Immigrazione, "se la sopravvivenza giunge a costo della destituzione, della mendicizia, del crimine o della prostituzione, allora si tratta di un prezzo troppo alto"⁷⁹.

32. È inoltre importante rilevare che la richiedente viene a trovarsi, attraverso il trasferimento, in una situazione disperata, e potrebbe alla fine sentirsi costretta a chiedere assistenza alla sua famiglia nella speranza che la sua difficile situazione li induca a cessare le loro minacce di sottoporre lei (o le sue figlie) a FGM. In un caso come questo, laddove vi fosse un rischio di ri-esporre indirettamente la richiedente alle condizioni che hanno dato origine al fondato timore iniziale, il trasferimento chiaramente non è appropriato⁸⁰.

IV. ASPETTI PROCEDURALI

33. Di norma è a carico del richiedente la responsabilità di stabilire l'accuratezza dei fatti sui quali la domanda si basa, presentando evidenza orale o documentale. Come ha rilevato l'UNHCR: "L'onere della prova è sollevato dal richiedente con un veritiero racconto dei fatti rilevanti alla domanda, in modo che, in base ai fatti, possa essere perseguita una decisione appropriata"⁸¹. Il riconoscimento dello status di rifugiato non dovrebbe essere condizionato alla presentazione di un certificato medico che dimostri se la ragazza è stata soggetta o no a FGM, in particolare poiché determinati esami medici possono avere implicazioni psico-sociali negative per la minore, se non vengono eseguiti nella maniera appropriata⁸². Qualsiasi esame medico dovrebbe essere effettuato con il consenso informato della minore, in maniera da tener conto delle specificità dell'età e del genere, e assegnando una considerazione primaria al preminente interesse del minore. I certificati medici di norma non sarebbero rilevanti quando la richiedente ha titolo allo status di rifugiato, indipendentemente dal fatto che ella sia stata sottoposta a FGM o meno⁸³.

34. In alcuni casi è stato riscontrato che a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato sulla base della presunta fattispecie dell'opposizione alla FGM, un genitore è comunque andato avanti e ha sottoposto sua figlia alla pratica. Ne segue che, nei casi in cui le domande vengono presentate sulla base di tale fattispecie, è necessario valutare molto attentamente la credibilità e l'autenticità della domanda, in modo da evitare che lo status di rifugiato sia garantito su basi non

⁷⁷ UNHCR, *Guidelines on Internal Flight Alternative*, op. cit., par. 18-21.

⁷⁸ Ibid., par. 24-30.

⁷⁹ *FB (Lone Women – PSG – Internal Relocation – AA (Uganda) Considered) Sierra Leone v. SSHD*, si veda nota 58, preambolo par. 3.

⁸⁰ UNHCR, *Guidelines on Internal Flight Alternative*, op. cit., par. 21; *Refugee Appeal No. 76044*, si veda nota 71, par. 185.

⁸¹ UNHCR, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, 16 dicembre 1998, disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3338.html>, par. 6.

⁸² UNHCR, *Guidelines on Gender-Related Persecution*, si veda nota 8, par. 37.

⁸³ Sezione A (ii) del presente documento, sulla FGM come "forma protratta di danno", par. 13-15.

corrette. Ulteriori indicazioni su tali aspetti procedurali si possono trovare nelle Linee Guida dell'UNHCR sulla Persecuzione di Genere⁸⁴.

V. CONCLUSIONI

35. L'impegno profuso nel corso degli scorsi decenni al livello internazionale, regionale e nazionale per eliminare la FGM sta lentamente cominciando a produrre risultati, come dimostrato dai tassi di prevalenza più bassi della FGM in alcune aree. Le donne e le ragazze continueranno ciononostante ad essere bisognose di protezione internazionale finché le autorità dei loro stessi paesi non saranno in grado o non vorranno proteggerle in maniera efficace da tale pratica. In tale contesto è imperativo che a tutti gli elementi della definizione di rifugiato siano assegnate interpretazioni sensibili all'età e al genere. Un adeguato riconoscimento dev'essere attribuito al fatto che le ragazze e le donne sono perseguitate con modalità diverse da quelle dei ragazzi e degli uomini. Nei casi di FGM è di fondamentale importanza considerare il tema della persecuzione non solo come un problema "personale" o sociale della richiedente, ma come chiaramente legato a una o più delle fattispecie contemplate nella Convenzione. Il presente documento riafferma il convincimento ora ben affermato che le vittime o le potenziali vittime di FGM possono essere considerate come membri di un determinato gruppo sociale. Come evidenziato nelle Linee Guida dell'UNHCR sulla Persecuzione di Genere, "pratiche dannose in violazione del diritto e degli standard internazionali sui diritti umani non possono essere giustificate sulla base di ragioni storiche, tradizionali, religiose o culturali"⁸⁵.

UNHCR
Divisione Servizi di Protezione Internazionale
Ginevra
Maggio 2009

⁸⁴ UNHCR, *Guidelines on Gender-related persecution*, op. cit., parr. 35-36.

⁸⁵ *Ibid.*, par. 5.